

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere -

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da: 1) G.C. N. IL (OMISSIS); avverso la [sentenza n. 737/2009](#) CORTE APPELLO di CATANZARO, del 18/05/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina; lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di revisione formulata, ai sensi dell'[art. 630 c.p.p., lett. c\)](#), nell'interesse di G.C. in relazione alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio del 10-4-2002, divenuta irrevocabile, con la quale il G. è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione per concorso nell'omicidio volontario di F. F. e per il tentato omicidio di S.V. e S.F. (fatti avvenuti in (OMISSIS)).

Nell'istanza di revisione, il procuratore speciale del G., dopo aver ricostruito la vicenda processuale e richiamato la precedente sentenza emessa in data 23-1-2006 dalla Corte di Appello, con la quale è stata dichiarata inammissibile altra richiesta di revisione proposta dallo stesso condannato, ha prospettato la sussistenza di una prova nuova, costituita dalle dichiarazioni rese in data 20-2-2009 al difensore e all'udienza del 24-3-2009 nel processo n. 1340/08 R.G. dal collaboratore di giustizia Fr.Gi.

(anch'egli condannato in via definitiva per gli stessi fatti), il quale ha affermato di aver commesso i reati in questione unitamente a C.S., escludendo il coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

La Corte di Appello ha motivato la sua decisione rilevando che le dichiarazioni rese dal collaboratore Fr. non costituiscono, di per sè, prova nuova [ex art. 630 c.p.p., lett. c\)](#), dovendo essere valutate, a norma dell'[art. 192 c.p.p., comma 3](#), unitamente agli altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Ha aggiunto che, nella specie, permane invariata la resistenza

delle prove già assunte e consacrate nel giudicato penale (rappresentate dalla triplice chiamata in correità dei collaboratori L., Lo.

e R.), non potendo le dichiarazioni rese dai coniugi M. D. e B.A. (già esaminate dalla stessa Corte nell'ambito di una precedente richiesta di revisione avanzata nell'interesse del G.) integrare elementi confermativi della tesi dell'estraneità del G., sostenuta dal Fr., ed apparendo quest'ultimo inaffidabile, per i suoi rapporti di amicizia col condannato.

Il G., attraverso articolate argomentazioni sviluppate anche mediante motivi nuovi e una memoria di replica, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sostanzialmente che il giudizio di delibazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione non può tradursi in un'indebita anticipazione del giudizio di merito, e che, a fronte del novum, rappresentato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Fr., riscontrate dalle dichiarazioni dei testi M. e B. (che avevano escluso che l'uomo da essi soccorso subito dopo l'esecuzione del delitto fosse il G., riconoscendo invece tale persona nell'effigie di C.S., indicato dal Fr. come suo correo, al posto del G.), la Corte di Appello non sarebbe mai potuta pervenire ad un giudizio di manifesta infondatezza e di assoluta inidoneità della nuova prova a superare, anche in termini di dubbio, il giudicato.

DIRITTO

Le censure mosse dal ricorrente sono fondate.

Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, in considerazione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall'[art. 634 c.p.p.](#) quale autonoma causa di inammissibilità della relativa domanda, va ricollegato alla evidente inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; il tutto in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un'indebita sovrapposizione tra momenti procedurali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare. Con la conseguenza che non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase cd. "rescissoria", quale quella imposta dall'art. 637, comma 3 ([Cass. Sez. Un. 26-9-2001 n. 624](#)).

Ne deriva che, pur essendo attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare prevista dall'[art. 634 c.p.p.](#), un limitato potere- dovere di valutare, anche nel merito, l'oggetti va potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorchè costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento ([Cass. Sez. 5[^], 22-11-2004 n. 11659](#);

Sez. 1[^], 17-6-2003 n. 29660), tale potere di valutazione pregiudiziale non può consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una

sommatoria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami (Cass. Sez. 6[^], 28-6-2007 n. 16802; [Sez. 1[^], 6-10-1998 n. 4837](#)).

Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto non si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del G.. Essa, al contrario, ha proceduto ad approfonditi apprezzamenti di merito, escludendo, da un lato, la "persuasività ed affidabilità" delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Fr., in ragione dello stretto rapporto di amicizia esistente tra quest'ultimo e il condannato e, dall'altro, l'idoneità delle dichiarazioni rese dai coniugi M.- B. (già esaminate dalla stessa Corte a seguito di una precedente istanza di revisione proposta nell'interesse dello stesso ricorrente) ad integrare "elementi confermativi della estraneità del G. sostenuta dal Fr.", sul rilievo che tali dichiarazioni, "riguardanti momento successivo al delitto, ben possono inerire a complice o fiancheggiatore del G., attinto da distinta triplice chiamata in relazione al suo avvenuto riconoscimento quale esecutore materiale".

La decisione resa, pertanto, si basa su una penetrante valutazione di merito circa l'inattendibilità del collaboratore e la mancanza di elementi di riscontro alle sue dichiarazioni; il che non può ritenersi consentito in sede di delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione, dovendo essere garantito il contraddittorio tra le parti in ogni caso in cui la valutazione di manifesta infondatezza si faccia derivare non già dalle evidenti inidoneità della prova assunta come nuova ad incidere sui presupposti della decisione precedente, ma dalla ritenuta inattendibilità della sua fonte (Cass. Sez. 6, 28-6-2007 n. 16802).

S'impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice competente per il giudizio di revisione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio di revisione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

info@progettoinnocenti.it